



Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 86 DEL 10 MAR. 2015

OGGETTO: ricorso al TAR di Palermo, promosso da Caime Santa / Comune di Castelvetrano – Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile. Udienza del 21/04/2015.

L'anno duemila quinal Cil giorno de e adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale cor	del mese di <u>Nar2</u> nvocata nelle forme di legge.	o i	n Castelvetra	no e ne	ella Sala	delle
	Avv. Felice Junior Errante ivamente presenti e assenti i segu	ienti sigg.:		sua	qualità	di
		pres.	ass.			
ERRANTE Felice Junior	Sindaco	*				
CALCARA Paolo	- Assessore	*				
STUPPIA Salvatore	Assessore	>				
SEIDITA Salvatore	- Assessore	×				
RIZZO Giuseppe	- Assessore	×				
MATTOZZI Matilde	- Assessore	×				
INZIRILLO Filippo	- Assessore	X				

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
 ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VISTO il ricorso per l'annullamento – previa sospensione dell'ordinanza n° 08 del 14/10/2014, promosso dinanzi al TAR per la Sicilia di Palermo, notificato al Comune di Castelvetrano, in persona del Suo Sindaco pro tempore il 16/12/2014 (All. A) dallA sig.ra Caime Santa, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Calcara;

VISTA la nota prot. n°364 del 25/02/2015 (All. B), con la quale l'Ufficio Legale dell'Ente rappresenta l'opportunità di difendere l'A.C. presso il TAR;

RITENUTA l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetrano:

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'Avv. Francesco Vasile, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio e difendere questa P.A. nel procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo, presso la Segreteria dell'Adito TAR;

VISTO il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 174/2012;

RICONOSCIUTA la necessita e l'opportunità del presente provvedimento;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

A voti unanimi;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

- COSTITUIRSI IN GIUDIZIO avverso il ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza in narrativa meglio specificato.
- NOMINARE a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel giudizio di cui sopra conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, eleggendo domicilio in Palermo, presso la Segreteria dell'Adito TAR;
- 3) AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy il nominato difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.

Dichiarare con separata votazione unafilme la presente deliberazione I. E. al sensi utili art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

(ALL.A)

13:00 legele

COMUNE DI CASTELVETRANO STUDIO LEGALE

Avv. Anna Calcara Via Mancini,16 91022 Castelvetrano Tel. 0924/903074 – 3283173143

calcaraanna@pec.ordineavvocatimarsala.it

COPIA

CITA DICASTELVE DI

LI 217 214

ACG. NOTIFICATE

ACT. GUIDIZIAN

NOTIFICATE

1 16-12 2014

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PALERMO

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

CAIME SANTA nata il 10/12/1929 in Castelvetrano ove risiede nella via Dei Fasci Siciliani n. 39 c.f.: CMA SNT 29T50 C286J rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'avv. Anna Calcara del Foro di Marsala, elettivamente domiciliate in Palermo via Autonomia Siciliana n. 94 presso l'avv. Elisabetta Borgese, giusto mandato in calce all'originale del presente at-

CONTRO

- Il Comune di Castelvetrano, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Castelvetrano p.zza Umberto I

P

 Il Servizio 7 del III Settore Servizi Tecnici del Comune di Castelvetrano in persona del suo Dirigente e responsabile Geom. Raffaele Giobbe, domiciliato per la carica presso l'Ufficio medesimo in Castelvetrano via Della Rosa c/da Giallonghi;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

Dell'Ordinanza n. 8 emessa in data 14/10/2014 dal Geom. Raffaele Giobbe quale dirigente responsabile del 7º Servizio incaricato di P.O., con la quale si ordina alla sig.ra Caime Santa la demolizione del fabbricato di civile abitazione di sua proprietà e sito in Castelvetrano c/da Triscina di Selinunte, identificato in catasto al F.171 part. 2477 e lo sgombero del materiale di risulta entro novanta giorni dalla notifica, avvenuta in data 20/10/2014, poichè in contrasto con l'art. 15 L.R. 78/76 in quanto il manufatto ricade nella fascia del 150 metri dalla battigia – Contestualmente si chiede l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali all'Ordinanza sopra specificata.

DIRITTO

L'impugnato provvedimento deve essere annullato perché illegittimo per i seguenti motivi:

1°) Vizio procedimentale per carenza di una fase presupposta: non è stato comunicato l'avvio del procedimento;



- 2º) Vizio procedimentale per la inaccettabile durata del procedimento: dalla domanda di condono (1986) all'adozione del provvedimento impugnato (2014) sono trascorsi 28 anni!;
- 3º) Illegittimità del provvedimento per carenza di un presupposto essenziale: nessuna delimitazione demaniale è stata mai operata nei confronti della ricorrente il cui fabbricato al momento della realizzazione distava circa 200 metri dal bagnasciuga;
- 4º) Illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di interesse pubblico alla demolizione: l'immobile della ricorrente fa parte di una lunga serie di fabbricati che compongono il vecchio centro urbanizzato della c/da Trascina di Selinunte
- 5°) Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 7 della Legge n. 241/90 in quanto non è stata data notizia dell'avvio del procedimento amministrativo esitato nell'impugnato provvedimento: si rileva che la ricorrente non è mai venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento amministrativo. L'Ordinanza impugnata, sul punto osserva che "le comunicazioni di Avvio di Procedimento sono state inviate con prot. n. 27895 del 30/6/2014 e norificata tramite messi notificatori in data 25/8/2014". Ma la sig.ra Caime per tutta l'estate si trovava in villeggiatura ospite di amici ed ha fatto rientro presso la propria abitazione intorno alla seconda metà di settembre, accompagnata dagli stessi amici; in quella occasione non hanno rinvenuto alcunché potesse fare riferimento alla notifica dell'atto di avvio del procedimento. Pertanto il primo atto utile di cui la ricorrente è venuta a conoscenza è stato quello notificato il 20/10/2014, quando ormai il procedimento si era concluso. Gli stessi sigg. Catalanotto Antonino e Trapani Samuela che hanno ospitato la ricorrente a casa loro per tutta l'estate e che poi l'hanno riaccompagnata a ca-



sa sono disposti a dichiarare a futura memoria quanto sopra asserito circa la mancanza di qualsiasi avviso o cartoncino, sia nella cassetta delle lettere che nell'androne di casa, che potesse fare riferimento alla giacenza di atti da notificare. – Inoltre nell'Ordinanza impugnata non si chiarisce in che modo l'atto di Avvio del procedimento è stato inviato: e se è stato correttamente inviato perché si è proceduto successivamente alla notifica a mezzo i messi comunali?

Non è specificato, altresì, se tale ultima notifica si sia perfezionata, se sia o meno giunta personalmente alla sig.ra Caime Santa.

L'art. 7 della L. 241/90 dispone che l'avvio del procedimento è comunicato con le modalità previste dall'art. 8 che a sua volta recita "l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del provvedimento mediante comunicazione personale in quanto i soggetti ricettori hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. – Principio generale di comunicazione personale è che questa deve avvenire attraverso la notifica (a mezzo messo comunale o Ufficiale Giudiziario), raccomandata con avviso di ricevimento. PEC –

L'atto di avvio del procedimento non è stato comunicato in nessuna di queste forme.

E' indubbio che l'atto di avvio del procedimento deve annoverarsi tra i procedimenti amministrativi che devono sottostare alle regole sulla partecipazione al procedimento.

Infatti, l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento così come voluto dall'art. 7 L. 241/90 si colloca nell'ambito di una nuova visione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, împerniata sul principio della democraticità delle decisioni. - In tale ottica la comunicazione di avvio del procedimento è finalizzata a consentire la partecipazione del soggetto direttamente interessato all'azione amministrativa il quale può rappresentare con memorie, osservazioni e controdeduzioni quegli elementi di fatto per adottare "un giusto provvedimento" un provvedimento cioè capace di esprimere il giusto contemperamento degli opposti interessi (pubblici e privati) in gioco (C.d.S. sez.IV, 29/7/2003 n. 4352).

6°) - Violazione di legge e, in particolare dell'art. 3 della L. n. 241/90 per carenza ed insufficienza di motivazione:

si deduce, oltre a quanto già esposto per il 5° motivo e che anche riguardo al 6° può trovare dei punti di contatto, che l'art. 7 L. 241/90 ha introdotto il sistema della democraticità e della accessibilità dei documenti amministrativi. – L'obbligo della comunicazione dell'avvio del provvedimento viene a fondarsi sulla duplice esigenza di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di fare valere i propri diritti di accesso e di partecipazione e di consentire all'amministrazione di comparare meglio gli interessi coinvolti ed a tal fine detta comunicazione incide sulla sufficienza della motivazione in quanto, mentre consente agli interessati di presentare memorie scritte e documenti, nel contempo impone all'amministrazione l'obbligo di valutare i contributi presentati dai partecipanti: ne consegue che l'adeguatezza dell'istruttoria si valuta anche e soprattutto nella misura in cui i destinatari siano stati messi in condizione di contraddire. (C.d.S. sez. VI, 30/12/2005 n.7592); (Ad. Plen. N. 14/1999) –



7º) – eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per carenza di interesse pubblico, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per difetto di istruttoria.

Riguardo a quest'ultimo ci si riporta all'ultima deduzione sopra formulata e riferentesi all'Adunanza Plenaria n. 14/1999 in quanto dalla mancata comunicazione formale dell'avvio del procedimento ne discende anche l'inadeguatezza dell'istruttoria per mancanza di contraddittorio.

Inoltre si rileva che la norma posta dall'art.7 L.241/90 ha come ratio fondante: a) - la tutela dell'interesse, giuridicamente protetto, dei soggetti destinatari del provvedimento che si concretizza nell'avere conoscenza del procedimento e nella possibilità di controdedurre agli assunti su cui si basa l'iniziativa procedimentale dell'Amministrazione, nonchè alla possibilità di inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario; b) – la tutela dell'interesse pubblico al buon procedimento che viene garantito da quell'apporto alla piena valutazione giuridico fattuale che solo l'intervento procedimentale dei "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" può fornire. (TAR Lazio Roma, sez. I 04/09/2009 n. 8373) –

A tutto ciò è stata esclusa la ricorrente che non ha potuto esporre le sue ragioni, non ha potuto visionare gli atti, non ha potuto controdedurre, non ha potuto produrre documenti. Ed infatti, entrando nel fatto, l'Ordinanza di demolizione si fonda sul presupposto che l'abitazione della ricorrente si trovi entro la fascia dei 150 metri dalla battigia e ciò in ossequio della L. 15/91 che ha esteso il limite di inedificabilità anche ai privati. – La ricorrente, se avesse potuto, avrebbe giustamente obiettato che l'istanza di condono è stata presentanta nel lontano 1986, mentre l'istruttoria (per come si evince nell'Ordinanza



impugnata) ha avuto inizio nel giugno del 2014. A distanza di 28 anni dal chiesto condono il litorale marittimo di Triscina ha subito notevolissimi cambiamenti: al momento della realizzazione del manufatto (in epoca di poco antecedente al 1986) esso si trovava molto lontano dal bagnasciuga ed infatti la linea di demanio, nel tempo, deve considerarsi mutata a seguito delle violente mareggiate invernali che si sono succedute per quasi un trentennio; pertanto era possibile da parte della ricorrente dimostrare che l'opera fu realizzata al tempo in cui insisteva su terreno non demaniale o quantomeno al di fuori dei 150 metri; in contraddittorio l'Amministrazione sarebbe stata tenura ad effettuare delle indagini in tale senso (anche se una "buona amministrazione" dovrebbe indagare anche senza l'imput del cittadino). Di eventuali indagini o valutazioni espletate dall'amministrazione non v'è traccia nell'Ordinanza impugnata; non è dato sapere se l'amministrazione ha calcolato esattamente le distanze; se ha valutato i mutamenti della costa dal 1986 ad oggi.

La fascia di rispetto costiera va calcolata verso l'interno a partire dalla linea che unisce tutti i punti della costa raggiunti dall'acqua in condizioni di alta marea e che costituisce anche l'inizio dell'area di percepibilità da parte di un ipotetico essere umano collocato sulla terra ferma, del bene ambienta-le/paesaggistico tutelato. (L.78/76 art. 15) —

Tali calcoli dovevano essere effettuati avuto riguardo alla situazione ambientale del 1986 anno in cui la dante causa della ricorrente ha presentato istanza di condono che da sola spiegherebbe e proverebbe che a quel tempo l'immobile poteva essere regolarizzato perchè al di fuori dei 150 metri dalla battigia.

Per i su indicati motivi di ricorso se ne chiede l'esame e l'accoglimento.



In via istruttoria si chiede che il Giudice voglia acquisire dall'amministrazione tutti gli atti riguardanti la pratica n. 5047/85 relativa al condono edilizio presentato ai sensi della L.47/85 prot. 27315 del 30/09/1986 dalla Ditta Cangemi Giovanna, dante causa della odierna ricorrente.

Si chiede altresi l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: dichiarazioni a futura memoria di Catalanotto Antonino e Trapani Samuela entrambi residenti in Castelvetrano via Fasci Siciliani n. 27

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Provvedimento impugnato
- 2) copia titolo di proprietà

DICHIARAZIONE DEL VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL CON-TRIBUTO UNIFICATO

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore della causa di merito è pari ad € 48.000,00

Castelvetrano/Palermo 15/12/2014

Santa Caime

Avv. Anna Calcara

Tel. 0924 903074 CASTELVETRANO

MANDATO

Io sottoscritta CAIME SANTA nata il 10/12/1929 in Castelvetrano ove risiedo nella via Fasci Siciliani n. 39

c.f.: CMA SNT 29T50 C286 J

NOMINO

a rappresentarmi e difendermi l'avv. Anna Calcara del Foro di Marsala ed eleggo domicilio presso il di lei studio in Castelvetrano via Mancini n.18. Conferisco alla stessa ogni e piu' ampia facolta' compresa quella di transigere, trattare in mia vece, formulare istanze e richieste avanti a tutte le autorita' Giudiziarie o Istituti di credito, richiedere e ritirare copie presso Uffici Giudiziari e non farsi sostiutire.

Castelvetrano, 12/12/2014

situe Sanda

Per autentica:

Avv. Anna Caleara

NOTIFICA: L'anno 2014 il giorno del mese di Dicembre in Marsala. Ad istanza di come in atti io infrascritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico notifiche del Tribunale di Marsala ho notificato e rilasciato a tutti gli effetti di legge copia di quanto sopra a:

COMUNE DI CASTELVETRANO in persona del suo Sindaco e legale rappresen-

tante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Casalle dell'Influe processo la sede dell'Englise processo berto I u m' fillimpie francasen.

CIUSTAN 6 16/12/2014

NOTIFICA: L'anno 2014 il giorno dicembre in Marsala. Ad istanza di come in atti io infrascritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Upico Notifiche del Tribunale di Marsala ho notificato e rilasciato a tutti gli effetti di legge copia di quanto sopra

IL SERVIZIO 7 DEL III SETTORE Servizi Tecnici del Comune di Castelvetrans in persona del suo Dirigente e responsabile Geom. Raffaele Giobbe, domicilieto per la carica presso l'Ufficio medesimo in Castelvetrano via della Rosa c/da Gial.orgn.

(ALL.B)


Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetrano

UFFICIO LEGALE

Piazza Umberto I



Telefax: 0924-904244

Tel. 0924-909257 /0924-909212 Apertura al pubblico: dal lunedi al venerdi, dalle ore 9.00 alle 13.00

lunedì e mercoledì, dalle ore 15,00 alle 18,00

Avv. Francesco Vasile fvasile@comune.castelvetrano.tp.it

OGGETTO: RICORSO CAIME SANTA / COMUNE DI CASTELVETRANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TAR PALERMO - O.C.I. N. 415/2015 DELL'11.02.2015 - NOTIFICATA IL 23.02.2015.

> Al Dirigente Settore Servizi Tecnici

> > Al Signor Sindaco LORO SEDI

Con riferimento al ricorso in oggetto, alla luce dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria, comunicata il 23 Febbraio 2015, Si sollecita il Settore in indirizzo a trasmettere quanto già richiesto con precedente nota del 22.12. 2014, in uno a dettagliata relazione (corredata dai documenti in essa richiamati e da quelli utili ai fini del decidere), consentendo allo scrivente Ufficio di predisporre apposita memoria difensive, che si avrà cura di depositare entro e non oltre il termine assegnato nel provvedimento collegiale istruttorio, sempreche quanto richiesto pervenga allo scrivente Ufficio entro il 4 Marzo 2015.

Per facilitare l'invio telematico degli atti presso la segreteria dell'adito TAR, Si ricorda che gli stessi devono essere inviati con file separati all'indirizzo di posta elettronica fvasile@comune.castelvetrano.tp.it.

Nelle more di quanto richiesto si rende necessario predisporre atto deliberativo di nomina del difensore, in conformità dell'orientamento espresso da questa Civica Amministrazione in ordine alla costituzione in giudizio nei ricorsi avverso le ordinanze di demolizione e/o acquisizione degli immobili abusivi.

Cordialità.

Avv. Francesco Vasile